

Penale Sent. Sez. 3 Num. 19221 Anno 2019

Presidente: ANDREAZZA GASTONE

Relatore: CORBETTA STEFANO

Data Udiienza: 15/03/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Rega Antonietta, nata a Salerno il 12/10/1983

avverso la sentenza del 27/03/2013 del Tribunale di Salerno

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberta Maria Barberini, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;

udito il difensore, avv. Alfonso Esposito del foro di Nocera Inferiore, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.



RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Salerno condannava Antonietta Rega alla pena di 400 euro di ammenda perché ritenuta responsabile dei reati di cui agli artt. 65, 71 d.P.R. n. 380 del 2001 (capo B), 65, 72 d.P.R. n. 380 del 2001 (capo C), 93 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001 (capo D); il Tribunale dichiarava non doversi procedere per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. b) d.P.R. n. 380 del 2001 (capo A), perché estinto per il rilascio del permesso a costruire in sanatoria.

2. A seguito di restituzione nel termine per proporre impugnazione disposta con ordinanza del Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, in data 23/10/2017, l'imputata, per il tramite del difensore di fiducia, propone appello articolato in un motivo. Assume l'appellante che il rilascio del permesso di costruire in sanatoria da parte dell'Amministrazione ex art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001 implicherebbe l'estinzione di tutti i reati, ai sensi dell'art. 45 d.P.R. n. 380 del 2001, essendo stata verificata la doppia conformità urbanistica. In ogni caso, si deduce l'intervenuta prescrizione dei reati.

3. Con ordinanza del 09/01/2018, la Corte di appello di Salerno, qualificata l'impugnazione come ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte.

4. In primo luogo va osservato che avverso l'impugnata sentenza, la quale ha inflitto la pena dell'ammenda, è esperibile solamente ricorso per cassazione, e tale deve qualificarsi, ai sensi dell'art. 568 cod. proc. pen., l'impugnazione proposta come appello, avendone i requisiti di forma e di sostanza.

Invero, l'istituto della conversione dell'impugnazione previsto dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., ispirato al principio di conservazione degli atti, determina unicamente l'automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali e non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato. Pertanto, l'atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini dell'impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta (Sez. 1, n. 2846 del 08/04/1999 - dep. 09/07/1999, Annibaldi R, Rv. 213835), ciò che è ravvisabile nel caso di specie.

5. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile.

Invero, per pacifica giurisprudenza, in tema di reati edilizi, il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comporta l'estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non di quelli previsti dalla normativa antisismica e sulle opere di conglomerato cementizio (Sez. 3, n. 38953 del 04/07/2017 - dep. 07/08/2017, Rizzo, Rv. 270792; Sez. F, n. 44015 del 04/09/2014 - dep. 22/10/2014, Conforti, Rv. 261099).

Nel caso in esame, il Tribunale si è attenuto al principio ora evocato, correttamente limitando gli effetti del rilascio del permesso in sanatoria al solo reato edilizio, con esclusione degli ulteriori reati di cui agli artt. 64, 65, 71, 72, 93 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001.

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 15/03/2019.

